



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 128 del 12/03/2021

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2022. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO DI AZIENDA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 561 in data 30/10/2020 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei servizi di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e immobili comunali per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2022;
- che con la suddetta determinazione è stato, inoltre, stabilito di riservare l'appalto a cooperative di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/1991 e dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 652 in data 27/11/2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i servizi in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla CSP Società Cooperativa Sociale con sede a Reggio Emilia in Via Rosmini n. 1;

ATTESO:

- che, con nota del 14/12/2020, la CSP Società Cooperativa Sociale ha comunicato la cessione del ramo di azienda alla Rainbow Società Cooperativa Sociale con sede a Reggio Emilia in Largo Marco Gerra n. 1, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a partire dal 01/01/2021, giusto atto, repertorio n. 91337 – raccolta n. 21398, in data 10/12/2020, ricevuto dal dottor Fabio Capaccioni, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;
- che l'art. 5 dell'atto di cessione del ramo di azienda prevede che: *“La parte acquirente subentra anche nei contratti di cui la cedente dovesse risultare aggiudicataria successivamente alla data odierna, per i quali sia attualmente in corso la gara di appalto”*;

CONSIDERATO:

- che, il previgente D. Lgs. 163/2006 contemplava espressamente, all'art. 51, la possibilità di subentro del soggetto risultante da vicende societarie quali la cessione d'azienda o di un suo ramo, trasformazioni, fusioni o scissioni, previo accertamento dei requisiti richiesti;
- che, pur in assenza nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) di analoga disposizione, la giurisprudenza maggioritaria ritiene possibile consentire l'applicazione del principio di modificabilità soggettiva, nelle more della stipula del contratto di appalto, in tal senso, la delibera dell'ANAC n. 244 del 8 marzo 2017, che sottolinea la perdurante esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato;

DATO ATTO:

- che si ritiene possibile poter applicare il principio sopra richiamato anche al caso di specie;
- che la modifica soggettiva dell'aggiudicatario, tuttavia, non avviene automaticamente a seguito della mera comunicazione di subentro della nuova cooperativa alla precedente aggiudicataria essendo necessaria la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti da parte del soggetto subentrante;
- che, come si evince dall'atto notarile sopra richiamato, l'oggetto della cessione riguarda anche i requisiti e gli strumenti necessari all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
- che è stato richiesto alla Rainbow Società Cooperativa Sociale di produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/206 e successive modificazioni e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, oltre la documentazione inerente il possesso dei requisiti speciali indicati nella lex specialis di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia;
- che la cooperativa ha prodotto la documentazione richiesta e il responsabile del procedimento ha proceduto a richiedere, agli enti pubblici competenti, l'acquisizione della documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla Rainbow Società Cooperativa Sociale circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure pubbliche di gara;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, potersi procedere al subentro della Rainbow Società Cooperativa Sociale nella posizione di aggiudicatario della procedura di gara relativa ai servizi di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e immobili comunali per il periodo 01/12/2020 - 31/12/2022;

DETERMINA**1) PRENDERE ATTO:**

- della cessione del ramo di azienda da parte della CSP Società Cooperativa Sociale alla Rainbow Società Cooperativa Sociale con sede a Reggio Emilia in Largo Marco Gerra n. 1, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a partire dal 01/01/2021;
 - della verifica positiva in capo alla Rainbow Società Cooperativa Sociale del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla lex specialis di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia di cui all'oggetto;
 - del subentro della Rainbow Società Cooperativa Sociale nella posizione di aggiudicatario della procedura di gara relativa ai servizi di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e immobili comunali per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2022.
- 2) **DARE ATTO** che, in conseguenza del subentro, si procederà alla stipula del contratto per i servizi in oggetto con la Rainbow Società Cooperativa Sociale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**